Cassazione civile sez. I, 18/04/2026, n. 10022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

Dott. FLAMINI Martina - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11145/2025 R.G.

proposto da:

Ka.El., rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede

- ricorrente -

Contro

Prefettura Di Ascoli Piceno

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Ascoli Piceno n. 75/2025 depositata in data 08/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dal Consigliere Martina Flamini.

FATTI DI CAUSA

1. L'odierno ricorrente, cittadino albanese, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Ascoli Piceno, emesso il 28.10.2024 e notificato in pari data. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'inesistenza del decreto, per la mancanza della sottoscrizione del Prefetto, la nullità del provvedimento, per essere stato notificato in copia priva dell'attestazione di conformità all'originale e la violazione degli artt. 19e 28 del D.Lgs. n. 286 del 1998, per omessa valutazione dei legami familiari.

2. Il Giudice di pace di Ascoli Piceno, con sentenza n. 75/2025, ha rigettato il ricorso affermando: che, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto di espulsione firmato dal Vice-Prefetto non era da ritenersi invalido; che il decreto era stato notificato al ricorrente in originale; che il ricorrente presente sul territorio nazionale sin dal 2011,

non aveva mai formulato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno (per regolarizzare la sua posizione), aveva commesso numerosi reati e che i suoi legami familiari non potevano comunque ritenersi "qualificati ed effettivi".

3. Il cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.

4. La Prefettura di Ascoli Piceno si è costituita (senza spiegare difese) solo per la partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

5. A seguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e ha quindi depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, osserva il Collegio che parte ricorrente, unitamente all'istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., ha depositato la copia della consegna e dell'accettazione della notifica del ricorso alla Prefettura di Ascoli Piceno (in data 18.9.2025), in ossequio del termine di 30 giorni assegnato dal Collegio in pari data.

2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - violazione di legge in relazione all'art. 18 del D.P.R. 445/2001 per essere stato notificato il decreto di espulsione in copia priva dell'attestazione di conformità all'originale, violazione art. 111, comma 6, cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c - motivazione apparente", il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure né riscontrato formalmente l'autenticità dell'atto né valutato il rilievo dell'eccezione dedotta dal difensore circa la mancanza di conformità della copia.

2.1. Il motivo è infondato.

L'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 prevede che "2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20", quest'ultimo oggi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

2.2. Questa Corte ha da tempo chiarito che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria) tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto perché non recante l'attestazione di conformità all'originale (Cass. n. 24419 del 27/09/2019).

2.3. Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisa l'invocato vizio, atteso che, come risulta dalla decisione impugnata, al ricorrente non è stata notificata una copia del provvedimento, bensì l'originale.

3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione dell'art. 19e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c - Motivazione apparente; Violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa valutazione di un fatto storico", il ricorrente censura la decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all'espulsione, rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano.

3.1. Il motivo è fondato.

3.1. Com'è noto, l'art. 2 D.Lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), ha introdotto il comma 2-bis all'art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale "Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine."

La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in

esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".

3.2. Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, "senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost." (par. 4.4. del Considerato in diritto).

3.3. Inoltre, il testo dell'art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima D.L. n. 130 del 2020, conv. con modif. in L. n. 173 del 2020 ed in seguito dal D.L. n. 20 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l'espulsione, proprio quelle in cui l'allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del D.L. n. 20 del 2023, convertito nella L. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali).

3.4. Per effetto di tali interventi nomativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, a prescindere dall'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n, 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal D.L. n. 130 del 2020, conv. con modif. in L. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce causa ostativa all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri "legami familiari" di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023).

3.5. Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale, con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive. L'effettività di tali legami familiari, ostativa all'espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno "al fine di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale" o dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare (pag. 4 del provvedimento impugnato).

Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul territorio nazionale dal 2011) l'esistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché la stabilità della relazione all'interno dell'intero nucleo familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell'espulsione.

Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace ("La mera presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi nel Territorio Italiano"), la presenza di una famiglia, lungi dal costituire uno "scudo" o una "garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno", rappresenta, in presenza dei requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso, una causa ostativa all'espulsione.

Del tutto inconferente il richiamo (contenuto nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n. 4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del D.Lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori.

3.6. Con riferimento alle "numerose vicende penali del ricorrente e la condotta tenuta sul Territorio Italiano" dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023).

Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un'unica condanna per fatti commessi nel luglio del 2015).

4. In conclusione il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2026.